



Cuneo, 26/09/2024

Prot. N. 797/2024

Alle/Agli Iscritti all'Albo
Loro indirizzi mail

Oggetto: Formazione Professionale Continua dell'Ingegnere.

Gent.mi Colleghi,

Vorrei rivolgermi a Voi oggi per sottolineare l'importanza fondamentale della formazione continua nella nostra professione.

Come ben sapete il mondo dell'ingegneria è in costante evoluzione, con nuove tecnologie, materiali e metodologie che emergono continuamente; per rimanere competitivi e al passo con i tempi, è essenziale investire nel nostro apprendimento e aggiornare costantemente le nostre competenze.

La formazione continua è molto importante perché ti permette di:

- mantenere le competenze aggiornate;
- aumentare la tua competitività;
- migliorare la qualità del tuo lavoro.

Ogni Ingegnere regolarmente iscritto all'Albo è tenuto a rispettare l'obbligo formativo e di deontologia professionale, previsto dal D.P.R. n. 137/2012, per poter svolgere la propria attività. La formazione consente di acquisire un numero specifico di crediti formativi che attestano la partecipazione a corsi e attività, così come indicato e richiesto dall'Albo del CNI.

Ogni anno l'obbligo formativo richiede di ottenere un minimo di 30 CFP, considerando che per ogni anno solare vengono detratti 30 CFP dal totale accumulato.

Dopodiché, l'Ingegnere è tenuto a seguire specifiche attività formative per accumulare crediti formativi obbligatori, tra le attività riconosciute troviamo:

- seminari, corsi online e in aula, convegni, stage e visite tecniche qualificate (attività di tipo non formale);
- master di I e II livello, corsi universitari e dottorati di ricerca che prevedono un esame finale (attività di tipo formale);
- aggiornamento dell'attività professionale, certificazione di competenze da parte dell'Ordine, pubblicazioni qualificate e brevetti (attività di tipo informale).

Per poter esercitare la professione, ogni Ingegnere iscritto all'Albo deve avere almeno 30 crediti formativi professionali, infatti alla fine di ogni anno vengono sottratti all'iscritto 30 CFP.

Per controllare i propri crediti formativi, è possibile consultare la propria pagina del Portale MYIng del Consiglio Nazionale Ingegneri <https://www.mying.it/user/>, accedendo con le proprie credenziali, e visualizzare il numero di CFP ottenuti, i corsi frequentati e altre attività riconosciute.

Il CNI ha approvato il nuovo Regolamento sulla Formazione "LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE TESTO UNICO 2024", che entrerà in vigore il 1/01/2025 e che ricalca in parte il regolamento precedente ampliando la formazione on line.

Tale Regolamento è consultabile al link:

<https://ording.cuneo.it/wp-content/uploads/2024/07/CIRC-CNI-191-Prot-CNI-7718U-08.07.24-NUOVO-TU-FORMAZIONE.pdf> .

Nell'ultima seduta del Consiglio Direttivo dell'Ordine è emerso che molti Iscritti al nostro Ordine Professionale hanno un numero di CFP inferiori a 30.

Si ricorda che coloro che non sono in possesso dei 30 CFP non possono svolgere attività di libera professione.

Il Consiglio dell'Ordine non svolge nessuna attività di controllo sugli Iscritti, ma qualora venga a conoscenza tramite comunicazioni, denunce di privati o enti pubblici, di questa mancanza dell'Iscritto, è costretto a comportarsi come previsto dal regolamento, e cioè:

"Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari".

La mancata adesione ai requisiti dei CFP può avere gravi implicazioni per un Ingegnere. Oltre alla perdita di credibilità professionale, gli Ingegneri inadempienti potrebbero essere soggetti a sanzioni disciplinari e penali oltre che a perdere i requisiti assicurativi.

È importante sottolineare comunque che gli atti compiuti dal responsabile del mancato adempimento all'obbligo di aggiornamento professionale mantengono la loro validità.

Ciò significa che eventuali lavori o azioni compiute in passato non sono necessariamente annullate o invalidate dalla sanzione disciplinare, ma è il professionista stesso a subire le conseguenze legali, assicurative e disciplinari derivanti dalla sua condotta inadempiente.

È quindi importante comprendere i rischi associati all'inadempienza e adottare misure appropriate per evitare conseguenze indesiderate.

Con la certezza che tutti i nostri Iscritti che attualmente non sono in regola vogliano adeguarsi alle indicazioni del regolamento si porgono cordiali saluti.

Il Presidente dell'Ordine
Ing. Adriano Scarzella

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 12.02.1993 n. 39